

REGOLAMENTO PER LA CONVOCAZIONE, LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, comprende 83 articoli e disciplina:

- a) il funzionamento del Consiglio;
- b) la presentazione e discussione delle varie proposte;
- c) il quorum richiesto per la validità delle sedute consiliari;

Articolo 2

(Organi della Comunità Montana)

Gli organi della Comunità Montana sono:

- a) il Consiglio;
- b) La Giunta Esecutiva;
- c) Il Presidente;

Articolo 3

(Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori)

La Legge statale (D.Lg.vo 167/2000 e sue modifiche e integrazioni) e regionale L.R.12/2005 e sue modifiche e integrazioni) e lo Statuto disciplinano:

- 1) La composizione del Consiglio, della Giunta Esecutiva e l'elezione della Giunta e del Presidente;
- 2) La durata in carica dei Consiglieri;
- 3) Il numero dei Consiglieri assegnati da ciascun Comune;
- 4) La posizione giuridica degli amministratori;
- 5) I casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- 6) Le modalità per la nomina della Giunta;

7) Le indennità e le aspettative spettanti agli amministratori.

Articolo 4

(Entrata in carica dei Consiglieri)

I Consiglieri entrano in carica previa comunicazione da parte del Consiglio comunale di appartenenza, con la delibera di presa d'atto da parte del Consiglio comunitario e restano in carica fino alla loro sostituzione da parte del Consiglio comunale sempre ratificata dal Consiglio comunitario con presa d'atto.

Articolo 5

(Funzioni del Consiglio)

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.

La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nelle leggi e nello Statuto.

Articolo 6

(Sedute di Consiglio)

Le sedute del Consiglio comunitario si svolgono nell'apposita sala della sede comunitaria.

Può la Giunta o il Consiglio, con deliberazione e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Articolo 7

(Pubblicità delle sedute)

Le sedute consiliari sono pubbliche.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

Articolo 8

(Settore della sala consiliare riservata ai consiglieri)

La parte della sala delle riunioni riservata ai consiglieri, comprende un settore riservato all'ufficio di presidenza.

Il Segretario comunitario prende posto nella parte riservata al Presidente.

Articolo 9

(Servizio d'ordine durante le sedute)

Durante le sedute consiliari può essere richiesto idoneo servizio di ordine ai CC.

Articolo 10

(Personale in servizio durante le sedute)

Il Segretario Generale dovrà predisporre, con appositi turni la presenza negli uffici di idoneo personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare. Il Segretario può inoltre farsi coadiuvare dal personale degli uffici nella verbalizzazione.

Articolo 11

(Iniziativa delle sedute- data delle sedute-richiesta delle sedute consiliari)

Su convocazione del Presidente, il Consiglio della Comunità deve riunirsi:

- a) entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale precedente;
- b) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Si riunisce altresì:

- c) quando la Giunta esecutiva lo ritenga necessario;
- d) quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
- e) su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Nei casi in cui di cui alle lettere d) ed e) il Consiglio deve riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta.

Qualora non si provveda, i soggetti di cui alle predette lettere possono richiedere l'intervento sostitutivo dell'Assessore regionale agli Enti Locali,

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da consegnarsi all'ufficio postale almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso d'urgenza il termine è ridotto

a 48 ore e su convocazione telegrafica, e-mail, fax, la seconda convocazione, se prevista, deve essere prevista a non meno di un'ora dopo la prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto nei casi in cui, per legge, o con motivata deliberazione sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità e possono svolgersi anche nella sede dei Comuni della Comunità Montana per trattare argomenti particolari e quando il Consiglio stesso espressamente lo deliberi.

Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati; la riunione sarà valida – come seduta di seconda convocazione – purché sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Articolo 12

(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno)

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno, salvo assenso unanime di tutti i Consiglieri assegnati.

Articolo 13

(Pubblicazione dell'ordine del giorno)

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario comunitario, all'Albo pretorio.

Articolo 14

(pubblicazione degli argomenti trattati)

La Comunità Montana può pubblicizzare le sedute del Consiglio, mediante inserzioni sui giornali di maggiore diffusione locale, nonché servendosi degli altri mezzi di informazione.

Articolo 15

(Iscrizione degli argomenti nell'ordine del giorno)

Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a) richieste dell'Autorità governativa;
- b) comunicazioni del Presidente ;
- c) richieste della Regione;
- d) richieste della provincia;
- e) richieste dei Comuni;
- f) ratifiche di deliberati della Giunta;
- g) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- h) oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Presidente e quelli richiesti con istanza dai Consiglieri.

Articolo 16

(Lettura degli argomenti sedute precedenti)

Prima di iniziare i lavori viene data lettura dei verbali delle sedute consiliari precedenti redatti dal Segretario.

Su detti provvedimenti il Consiglio non può aprire la discussione; ogni Consigliere però ha diritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero espresso nel verbale.

Articolo 17

(Inversione dell'ordine del giorno)

Il Consiglio può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con votazione da adottarsi a maggioranza dei presenti.

La proposta di inversione può essere fatta anche da un solo consigliere.

Articolo 18

(Deposito delle pratiche)

24 ore prima della data fissata per la riunione sono depositate nella Segreteria tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare.

Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore d'ufficio.

I funzionari addetti ai vari servizi sono tenuti su richiesta del Segretario, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza. Non possono, però, dare copie o estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate.

I Consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

Articolo 19

(Diritti dei consiglieri)

I consiglieri comunitari hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

Articolo 20

(Obblighi del Presidente)

Il Presidente dell'Ente vigila a che le disposizioni di cui agli articoli precedenti vengano osservate e che siano comunque garantiti i diritti delle minoranze,

Articolo 21

(Computo dei termini per le sedute d'urgenza)

Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunitario è necessario che le 48 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

Articolo 22

(Ordine del giorno aggiuntivo)

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo. Qualora l'ordine del giorno principale sia stato già spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di rito. Se la notifica è stata fatta in via d'urgenza, ogni consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 23

(Presenza dello stenografo)

Nelle sedute consiliari può essere presente lo stenografo che deve riportare fedelmente tutta la discussione che si è svolta.

Lo stenografo non può essere presente nelle sedute segrete.

Lo stenografo può essere persona non dipendente.

Articolo 24

(Adempimenti prima della seduta)

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei consiglieri presenti sia tale da renderla valida.

A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora questi non siano la maggioranza di quelli assegnati – numero necessario per la validità della seduta – dichiara deserta la seduta di I^a convocazione redigendo verbale.

Articolo 25

(Seduta deserta)

Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

Articolo 26

(Seduta di seconda convocazione)

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale e da tenersi ad ora diversa.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

La seduta per la seconda convocazione segue ugualmente ad avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.

Articolo 27

(Gruppi Consiliari)

Per costituire un gruppo consiliare sono necessari almeno 3 consiglieri che devono designare il loro capogruppo.

Per raggiungere tale numero minimo può essere costituito anche un gruppo misto, la cui costituzione deve essere comunicata con dichiarazione scritta consegnata al Presidente e al Segretario.

CAPO II DELLA PRESIDENZA

Articolo 28 (Della Presidenza del Consiglio)

La presidenza del Consiglio, ai sensi dello Statuto in vigore, compete al Presidente.

Articolo 29 (Funzioni della Presidenza)

la Presidenza del Consiglio provvede a tutti gli adempimenti richiesti dal presente regolamento e, in modo particolare :

- a) garantire i diritti delle minoranze;
- b) assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

Articolo 30 (Cumulo di indennità)

Agli Amministratori che percepiscono una indennità di funzione prevista dal D.Lg.vo 267/2000 non spettano i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, della Giunta e delle commissioni consiliari. Spetta il rimborso delle spese di viaggio eventualmente ed effettivamente sostenute.

CAPO III DELLA DISCIPLINA

Articolo 31

(Direzione delle adunanze)

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, concede la parola ai Consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia.

Articolo 32

(Poteri del Presidente)

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.

Se un consigliere si scosta dall'osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

Articolo 33

(Spiegazione dei consiglieri)

Il Consigliere colpito dal provvedimento di cui all'art.33 può presentare al Presidente le sue spiegazioni; qualora questi le accolga deve restituire la parola al consigliere.

Articolo 34

(Comportamento del pubblico)

Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili e oggetti pericolosi per l'incolumità delle persone, cose e per l'ordine pubblico. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto.

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario, i funzionari che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati della Comunità Montana incaricati di speciali mansioni, nonché lo stenografo o altre persone eventualmente invitate (rappresentanti della Regione, provincia, Comuni o altri Enti istituzionali), gli addetti stampa.

In caso di tumulto o disordine, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica e per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

Articolo 35
(Validità della seduta)

Accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura dei provvedimenti adottati dal Consiglio nell'adunanza precedente. Ogni consigliere può fare soltanto delle precisazioni o far apportare eventuali rettifiche volte a chiarire meglio il proprio pensiero.

L'adunanza si intende valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. Per la validità delle sedute di seconda convocazione occorre il quorum previsto al precedente art.27.

Articolo 36
(Dichiarazioni del Presidente)

Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni. Il Presidente pone, poi, in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 37
(Argomenti non esauriti)

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, per i consiglieri presenti non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata a tale giorno. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

Articolo 38
(Modalità degli interventi)

I Consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio.

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.

In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.

Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

Articolo 39
(Durata degli interventi)

Su vari argomenti, il Presidente dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.

Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di 5 minuti. Sullo stesso argomento possono intervenire tutti i consiglieri.

Il Presidente può stabilire per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente.

Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

Articolo 40
(Numero degli interventi)

Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento.

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

Articolo 41
(Completamento di discorso)

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Articolo 42
(Fatto personale)

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

Articolo 43
(Mozione d'ordine)

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

Sulla mozione di ordine decide il Presidente.

Qualora la decisione del presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 44

(Emendamenti)

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce, a insindacabile giudizio del Presidente.

Ogni gruppo consiliare per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a due.

Articolo 45

(Presentazione ordini del giorno)

Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio.

Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.

Articolo 46

(Chiusura della discussione)

Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare.

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente.

CAPO IV

DELLE VOTAZIONI

Articolo 47

(Modalità delle votazioni)

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete.

Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente.

Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

Articolo 48

(Votazione per appello nominale)

Nelle votazioni per appello nominale si risponde “sì” o “no” a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

Articolo 49

(Comportamento dei consiglieri durante la votazione)

Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Il consigliere che entra in aula durante la votazione può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purchè il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

Articolo 50

(Votazioni per scrutinio segreto)

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge e dallo Statuto – il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.

La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.

Articolo 51

(Votazioni riguardanti persone)

Si effettuano votazioni con schede segrete se riguardanti persone o nomina di commissioni.

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge o per statuto spettano al Presidente.

Articolo 52

(Votazioni per componenti effettivi e supplenti)

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

Articolo 53

(Astensioni e dichiarazioni di voto)

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

Articolo 54

(Votazioni di ballottaggio)

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.

Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

Nel caso di nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

CAPO V

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 55

(Poteri dei consiglieri)

Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione.

Articolo 56

(Delle interrogazioni)

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che deve avvenire entro i 30 giorni dalla presentazione.

Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 57

(Risposta alle interrogazioni)

L'esecutivo (Presidente e Giunta) risponde ad ogni interrogazione e, in genere, ad istanze presentate dai Consiglieri. A tal fine l'interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Presidente, debitamente motivata.

Il Presidente può ritenere giusta la richiesta dell'interrogante e ne propone la discussione consiliare. Può anche suggerire all'Esecutivo l'adozione di provvedimenti la cui esecuzione renderebbe inutile la discussione.

Quando l'Amministrazione si uniforma a quanto suggerito dal Presidente, il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea nella sua prima riunione e sull'argomento non può aprirsi la discussione.

Articolo 58

(Commissioni di inchiesta e conoscitive)

Il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni di inchiesta e conoscitive.

Le commissioni di cui al comma precedente sono formate da 5 membri di cui 3 della maggioranza e due della minoranza.

La Commissione nomina, nel suo seno, il Presidente.

La Commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare al Consiglio le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 59

(Integrazione delle commissioni)

Quando trattasi di argomenti che richiedono competenze tecniche, le commissioni di cui al precedente articolo possono essere coadiuvate da personale qualificato anche esterno all'Amministrazione. Detto personale che non può eccedere il numero di 2, non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo.

I componenti delle commissioni possono chiedere la collaborazione dei dirigenti gli uffici ed hanno diritto di accesso agli atti pertinenti alla indagine da svolgere.

Articolo 60

(Svolgimento delle interrogazioni)

In principio di seduta il Presidente invita l'Assessore competente a dare lettura dell'interrogazione ed a rispondere a ciascuna di esse.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 5 minuti. Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

Articolo 61

(Modalità delle interrogazioni)

Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

Articolo 62

(Numero delle interrogazioni da svolgersi)

Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a 2.

Articolo 63

(Delle interpellanze)

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.

Il Consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.

L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.

Nella stessa seduta nessun consigliere può svolgere più di due interpellanze, il presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all'adunanza successiva.

Articolo 64

(Dichiarazione dell'interrogante)

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interrogante può dichiarare la ragione per la quale egli sia o non soddisfatto.

L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.

Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

Articolo 65

(Delle mozioni)

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti.

Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Articolo 66

(Abbinamento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.

Articolo 67

(Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni e interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

Articolo 68

(Cancellazione delle interrogazioni e mozioni)

Qualora una interrogazione, una interpellanza o una mozione sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sessioni, e non si sia stabilita un'ulteriore data per il suo svolgimento, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

Articolo 69
(Delle segnalazioni e raccomandazioni)

All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Presidente ed alla Giunta.

Il consigliere, che segnala o raccomanda, non può parlare per più di 5 minuti né ha diritto a replica.

Il Presidente deve rispondere se accetta o meno la raccomandazione.

Il numero dei consiglieri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a 3.

Articolo 70
(Voto contrario a proposta del Presidente o della Giunta)

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 71
(Mozioni di sfiducia)

possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta.

Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di consiglieri pari almeno a 1/3 di quelli assegnati.

Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione.

Qualora una mozione di sfiducia – da votarsi per appello nominale – riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Presidente e la Giunta decadono dalla carica e si dovrà procedere a nuove elezioni dei medesimi.

CAPO VI
DELLA VERBALIZZAZIONE

Articolo 72
(Della verbalizzazione)

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario Generale con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal consesso.

Il Segretario deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.

Il Segretario, per i lavori di ausilio alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunitario di sua fiducia.

In casi di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, solo in caso di non rinviabilità del Consiglio, sono svolte dal Consigliere più giovane.

Articolo 73

(Sedute segrete)

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane.

Articolo 74

(Consigliere comunitario con funzioni di Segretario)

Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

Articolo 75

(Verbali delle sedute segrete)

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

Articolo 76

(Funzioni del Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 77
(Stesura delle delibere)

Ultimata la seduta consiliare, il Segretario, sulla scorta del resoconto manoscritto o stenografico, redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio – secondo le norme fissate dalla legge – che vengono dallo stesso firmati unitamente al Presidente.

Articolo 78
(Invio copie delibere ai capigruppo)

Una copia degli estratti delle deliberazioni viene inviata dal Presidente ai capigruppo consiliari.

Articolo 79
(Custodia delle deliberazioni)

Il Segretario Generale fa custodire in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

Articolo 80
(Indice delle deliberazioni)

Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.

Ogni volume deve essere munito di indice cronologico dei provvedimenti adottati.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81
(Firma di ordini del giorno interrogazioni, interpellanze)

Ogni consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.

Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

Articolo 82

(Comunicazioni del Presidente)

Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione, se non è presente la totalità dei consiglieri assegnati.

Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 83

(Rinvio alle norme di legge)

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentiti i capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.